



REGIONE LIGURIA

REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale
Dipartimento/Direzione Dipartimento agricoltura, turismo,
formazione e lavoro
Struttura Settore Sistema regionale della formazione

Decreto del Dirigente
codice AM-2042

anno 2020

OGGETTO:

DPCM 8 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto – legge 23 febbraio 2020 n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19” . Misure attuative rivolte al sistema formativo regionale

VISTO il d.P.C.M. 8 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto – legge 23 febbraio 2020 n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19” e in particolare l’articolo 2 “Misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID – 19” che, al comma 1 lett. h) prevede la sospensione fino al 15 marzo 2020 di tutte le attività didattiche compresi i corsi di formazione professionale – anche regionali – consentendo “in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza”;

POSTO CHE sono attualmente attivi corsi di formazione professionale autorizzati, finanziati o riconosciuti dalla Regione Liguria anche tramite il proprio Organismo Intermedio (ALFA Liguria);

RITENUTO necessario, in via straordinaria, al fine di consentire all’utenza una regolare prosecuzione delle attività formative, disporre, così come previsto dal citato d.P.C.M., la possibilità di svolgere attività formative a distanza, anche se non previste dagli avvisi pubblici che hanno messo a bando i singoli corsi;

RICHIAMATO il decreto del Dirigente 7 novembre 2016 n. 5117 con il quale è stato approvato il “Manuale per la presentazione, gestione e rendicontazione delle operazioni finanziate dal POR FSE 2014-2020 della Regione Liguria” ed in particolare il cap. 5 che contiene disposizioni e regolamentazioni per lo svolgimento di formazione “a distanza”;

RITENUTO pertanto di consentire, al fine di pregiudicare il meno possibile la regolare realizzazione delle attività formative, in vigore di quanto disposto dal d.P.C.M. sopra richiamato, agli Organismi formativi di organizzare le attività a distanza, attraverso modalità telematiche a distanza anche tramite la creazione di ambienti di apprendimento virtuale con l’utilizzo di idonei strumenti dagli stessi individuati, avendo particolare riguardo alle specifiche esigenze dell’utenza con disabilità, per il periodo indicato nel citato d.P.C.M. e comunque fino al termine dell’emergenza, in caso di proroga delle misure contenute nel d.P.C.M. stesso;

RILEVATO altresì che analoghe disposizioni sono state fornite da ANPAL con nota del 6 marzo 2020 ove precisamente si specifica che: “Alla luce della sopra richiamata previsione normativa e della natura del provvedimento che, nell’attuale situazione emergenziale determinata dal COVID19 viene adottato dal Governo al fine di fronteggiare le situazioni che non consentono il ricorso alle normali misure previste, si comunica a Codeste Autorità di Gestione che potrà essere autorizzata la modalità di formazione a distanza, anche ove non espressamente prevista dagli atti introduttivi della procedura, allo scopo di assicurare il conseguimento degli obiettivi formativi degli interventi e tutelare i destinatari degli stessi. Salvo quanto sopra si applica la normale regolamentazione relativa all’attuazione dei progetti di questa tipologia. Particolare attenzione va prestata al tracciamento della presenza, inclusi quindi, ove applicabile, aspetti come i dati di log-in, l’effettività della connessione del discente, le prove intermedie e l’interattività con il docente per simulare un’aula fisica”;

POSTO che nell’attuazione delle “modalità a distanza” dovranno essere applicate le disposizioni e modalità previste nel Manuale approvato con decreto n.5117/2016 sopra richiamato al fine di consentire la tracciabilità delle azioni messe in atto, dello svolgimento delle attività formative nonché della partecipazione alle stesse dell’utenza interessata;

RITENUTO necessario precisare che tale modalità a distanza non potrà essere attuata per la c.d. formazione laboratoriale e per lo svolgimento dello stage curriculare che dovranno essere oggetto di successivo recupero al termine dell'emergenza, così come dovranno essere oggetto di recupero le attività formative che non hanno avuto luogo per impossibilità di attivazione delle modalità a distanza;

POSTO CHE è possibile utilizzare come Registro per la Formazione erogata con “modalità a distanza” un modello analogo all'Allegato 31 del Manuale regionale, senza la preventiva vidimazione presso l'amministrazione competente;

POSTO altresì che gli Organismi formativi dovranno comunque comunicare a Regione Liguria ovvero all'Organismo intermedio la adozione delle “modalità a distanza”

DECRETA

per le motivazioni indicate in premessa:

1. di autorizzare ,in via straordinaria, lo svolgimento di attività formative a distanza, anche se non previste dagli avvisi pubblici che hanno messo a bando i singoli corsi;
2. di disporre che dovrà essere assicurata la tracciabilità dello svolgimento delle attività e della partecipazione alle stesse dell'utenza interessata e l'applicazione delle disposizioni e modalità previste nel cap. 5 del Manuale approvato con decreto n.5117/2016, come specificato in premessa;
3. di disporre che tale modalità non possa essere attuata per la c.d. formazione laboratoriale e per lo svolgimento di stage curricolari, attività che dovranno essere oggetto di successivo recupero al termine dell'emergenza, così come dovranno essere oggetto di recupero le attività formative che non hanno avuto luogo per impossibilità di attivazione delle modalità a distanza.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

Antonella Berettieri

Firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s. m.